

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'U.S. INVERUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INVERUNO/BORGARO NOBIS 1965 DEL 08.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Inveruno di Milano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZITO ANTONIO SEGUITO GARA CASERTANA/REGGINA DEL 16.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. 1908 di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL SIG. VIALI WILLIAM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Viali William.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL CALC. DI GREGORIO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Gregorio Michele

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRESTIA GIUSEPPE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 di Alessandria

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ABDALLAH BASIT SEGUITO GARA PRO PIACENZA/AREZZO DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo dichiara estinto il procedimento.

Dispone la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 21 dicembre 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina